COMUNE DI PERUGIA

25 - Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona

REGOLAMENTO **DELLA CONSULTA STUDENTESCA**

- Approvato con atto C.C. n. 97 DEL 21/12/2009

Si attesta che il presente Regolamento è conforme a quello depositato presso la segreteria del Consiglio Comunale del Comune di Perugia.

Art. 1

Istituzione

E' istituita la Consulta Studentesca del Comune di Perugia, d'ora in avanti "Consulta". La Consulta ha sede presso il Comune di Perugia.

Art. 2

Finalità e scopi

- 1. La Consulta è organismo di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune di Perugia e gli studenti che vivono a Perugia o frequentano le sue istituzioni scolastiche ed universitarie.
- 2. Scopo della Consulta è promuovere, stimolare, concorrere ad ottimizzare le politiche del Comune nei confronti degli studenti.
- **3.** La Consulta è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale ed è strumento di conoscenza della realtà studentesca e di concertazione con essa.

In particolare, la Consulta:

- a) favorisce i rapporti tra il mondo studentesco e il Comune di Perugia;
- b) contribuisce tramite pareri alla elaborazione degli atti comunali di programmazione e di pianificazione con riferimento alle politiche che riguardano la vita dello studente a Perugia;
- c) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile e studentesca;
- d) propone al Comune di Perugia, tramite i soggetti aventi titolo, progetti e iniziative sulle questioni che comunque interessino le condizioni degli studenti, anche mediante ordini del giorno e mozioni;
- e) propone al Consiglio comunale ordini del giorno e mozioni sulle materie di cui ai precedenti commi 1 e 2;
- f) promuove rapporti con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed universitarie e le Associazioni presenti nel territorio comunale.

Art. 3 Composizione

- 1. La Consulta è composta dal Sindaco, dall' Assessore competente per materia, dal Presidente del Consiglio Comunale o altro membro dell'Ufficio di Presidenza da questi delegato, dal Consigliere comunale delegato dal Sindaco per i rapporti con la comunità studentesca, da due consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza e due consiglieri comunali in rappresentanza della minoranza. Fanno parte della Consulta, inoltre, il Presidente della Commissione Controllo studenti dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, il Presidente del Consiglio degli studenti, il presidente della Consulta Provinciale degli studenti.
- 2. Sono altresì membri della Consulta i rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nella Consulta provinciale degli studenti dalle istituzioni scolastiche e universitarie presenti nel territorio comunale perugino, i quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.
- **3.** Nel caso gli studenti membri della Consulta di cui al precedente comma 1 risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute consecutive, il Presidente della Consulta provvede a inviare apposita comunicazione alle rispettive istituzioni ai fini della loro sostituzione, a cui si provvede con le stesse modalità seguite per la loro individuazione ai sensi del precedente comma 2.
- 4. La partecipazione alla Consulta non dà luogo a compenso né a rimborso spese.

5. Per l'attività di Segreteria, la Consulta si avvale di uno specifico Ufficio interno all'Amministrazione comunale, che provvede alle funzione di segreteria, alla gestione dei documenti, ai rapporti della Consulta con gli organi e gli uffici comunali, al supporto informativo e istruttorio per tutte le sue attività..

L'Ufficio è individuato con specifico atto del Direttore Generale.

Art. 4Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Consulta, nella prima riunione o successiva, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'art. 3, comma 1.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, la presidenza è assunta dal Sindaco o Assessore competente per materia..

- 2. Il Presidente della Consulta:
- *a)* assume la rappresentanza formale della Consulta nei confronti degli organi di governo del Comune;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) riferisce sui lavori della Consulta almeno una volta l'anno in Consiglio Comunale;
- d) può partecipare alle riunioni di Giunta o delle Commissioni consiliari su invito, rispettivamente, del Sindaco e del Presidente di Commissione.

Art. 5 Convocazione della Consulta

- 1. La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente, anche sulla base di apposita richiesta del Sindaco o Assessore competente per materia, ovvero del Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato ovvero da almeno tre componenti.
- 2. L'ordine del giorno delle singole sedute viene predisposto dal Presidente, tenendo anche conto delle richieste di cui al comma precedente e di quelle eventualmente presentate dai rappresentanti di cui al comma 2 del precedente art. 3.
- **3.** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti la Consulta via fax o tramite posta elettronica, con preavviso di almeno 4 (quattro) giorni per le convocazioni ordinarie e 48 ore per quelle urgenti. L'avviso deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno di convocazione, la sede e l'eventuale motivo di urgenza.
- **4.** La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 4 dei componenti di cui al comma 1 del precedente art. 3, di cui almeno 1 studente.
- 5. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.
- **6.** Il Presidente della Consulta può promuovere l'audizione, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, di esperti esterni, rappresentanti di Enti e Associazioni, Assessori e dirigenti del Comune, di rappresentanti delle Commissioni Consiliari e comunque di soggetti che direttamente o indirettamente possono portare uno specifico contributo alla discussione.

Art. 6Verbali

1. Per ogni seduta della Consulta viene redatto, a cura del personale comunale che assiste i lavori, un

verbale che è messo a disposizione per la consultazione e l'estrazione di copia presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e pubblicato all'interno del sito web del Comune di Perugia.

2. I provvedimenti con i quali il Consiglio comunale assume decisioni relative agli argomenti trattati nella Consulta debbono fare menzione delle risultanze emerse dalle riunioni della Consulta stessa.

Art. 7Durata e rinnovo

La Consulta ha durata pari a quella del mandato amministrativo del Sindaco in carica e continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta, per un massimo di dodici mesi.